

(Codice interno: 457671)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1245 del 14 settembre 2021

**Bando biennale per le annualità 2022/2023 (fondi 2022) della misura investimenti del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo. Regolamento (UE) n. 1308/2013 articolo 50. Deliberazione/CR n. 84 del 9 agosto 2021.**  
[Agricoltura]

**Note per la trasparenza:**

Con il provvedimento si procede all'apertura del bando biennale per le annualità 2022/2023 (fondi 2022) della misura Investimenti del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo approvando le disposizioni e condizioni per l'accesso ai benefici, l'intensità dell'aiuto, gli investimenti ammissibili, i criteri di priorità, le modalità di rendicontazione e di erogazione del contributo.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 istituisce, nell'ambito dei Programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo, regimi di aiuto connessi alla ristrutturazione e riconversione viticola, agli investimenti per la trasformazione del vino e a programmi di promozione dei vini nei paesi terzi.

Con il regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016 sono stati definiti per detti aiuti le spese ammissibili, i beneficiari, le azioni e i costi ammissibili, i criteri di ammissibilità e di priorità e le procedure generali di gestione.

In particolare, l'aiuto per gli investimenti si sostanzia in un contributo in conto capitale, pari al massimo al 40% della spesa sostenuta, destinato ad investimenti per il miglioramento della competitività effettuati da imprese che operano nel settore della produzione, affinamento e/o confezionamento di prodotti vinicoli.

Tale regime di aiuti è ricompreso nel Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo (PNS) 2019-2023 che lo Stato italiano ha trasmesso alla Commissione Europea in data 01/03/2019.

Il PNS definisce gli obiettivi, le misure da attivare a cura delle regioni e la relativa dotazione finanziaria.

Inoltre, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) con D.M. n. 911 del 14/02/2017 e s.m.i ha dettato le disposizioni applicative per l'attuazione della misura investimenti definendo:

- le determinazioni che possono essere assunte dalle regioni relativamente all'applicazione della misura;
- le operazioni ammesse per ciascuna regione;
- le caratteristiche delle imprese beneficiarie, l'entità del sostegno, le modalità di presentazione delle domande, la procedura di selezione, le modalità di erogazione del contributo e le sanzioni;
- le modalità di presentazione delle domande attraverso gli organismi pagatori competenti per territorio.

Deve essere considerato che il Programma Nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS), attualmente autorizzato dalla Commissione, ha una validità quinquennale relativamente agli esercizi finanziari 2019-2023, e la copertura finanziaria è stata definita con il Regolamento (UE) n. 2220 del 23/12/2020 con cui viene assegnata all'Italia la dotazione di 323.883.000,00 euro.

Con decreto dipartimentale del MIPAAF n. 115575 del 10/03/2021 è stata ripartita la dotazione finanziaria nazionale tra le Regioni e Province Autonome per l'anno 2022; con tale provvedimento è stata assegnata alla Regione del Veneto una dotazione di euro 38.795.338,00.

La dotazione finanziaria disponibile per l'annualità 2022/23 (fondi 2022) per la Regione del Veneto è stata rimodulata tra le misure del PNS con DGR n. 437 del 06 aprile 2021 assegnando alla misura Investimenti un importo pari ad euro 12.384.361,00.

Vista la modalità con cui i pagamenti delle misure del PNS vengono eseguiti, ossia, con un anticipo non superiore all'80% da versare entro il 15 ottobre dell'anno solare a cui si riferisce l'annualità finanziaria, ed un saldo con risorse dell'annualità successiva, risulta che l'importo di cui sopra deve essere impiegato per soddisfare sia l'anticipo per le domande presentate che risulteranno ammissibili a finanziamento ai sensi del presente bando che per il pagamento dei saldi relativi ai precedenti bandi.

Pertanto in considerazione degli impegni assunti nei confronti dei beneficiari dei precedenti bandi pari ad euro 4.951.383,51, l'importo a bando, per il pagamento degli anticipi, risulta essere pari a euro 7.432.977,49.

L'aiuto sarà erogato secondo le modalità di cui all'articolo 5 del DM n. 911/2017: un anticipo pari all' 80% dell'aiuto concesso, previa presentazione di polizza fideiussoria, a valere sulle risorse dell'annualità 2022, mentre il restante 20% sarà erogato a saldo, a valere sulle risorse 2023, alla conclusione delle operazioni finanziate, a fronte della presentazione dei relativi corrispettivi di spesa.

L'importo di euro 7.432.977,49 (da destinare al pagamento dell'anticipo e a valere sui fondi 2022) viene pertanto incrementato di euro 1.858.244,41 (da destinare al pagamento del saldo e a valere sui fondi 2023).

L'importo complessivo risultante per il bando biennale viene quindi determinato in euro 9.291.221,90.

Come definito con la DGR n. 437 del 06 aprile 2021, sopra richiamata, ulteriori risorse che si rendessero disponibili a seguito di:

- economie di spesa a valere su bandi regionali relativi ad altre misure previste dal PNS;
- ulteriori assegnazioni effettuate dal MIPAAF alla Regione del Veneto per l'attuazione del PNS;

saranno prioritariamente destinate ad incrementare l'importo del presente bando e definite attraverso specifici provvedimenti del Direttore della Direzione Agroalimentare.

Nell'applicazione della misura investimenti si è ritenuto di permettere l'accesso ai contributi sia alle aziende agricole che alle imprese di trasformazione e commercializzazione distinguendo due azioni specifiche che trovano rispondenza nell'**allegato A** "Azione A - Investimenti nelle aziende agricole vitivinicole bando biennale 2022-2023" e nell'**allegato B** "Azione B - Investimenti per la trasformazione e commercializzazione bando biennale 2022-2023" alla presente deliberazione.

Negli **allegati A e B** sono indicate le disposizioni e condizioni per l'accesso ai benefici, l'intensità dell'aiuto, gli investimenti ammissibili, i criteri di priorità, le modalità di rendicontazione e di erogazione del contributo, dando applicazione alle disposizioni ministeriali.

Per quanto riguarda la pianificazione finanziaria si propone di ripartire equamente tra le due azioni l'importo a bando pari a euro 9.291.221,90 assegnando a ciascuna azione l'importo di euro 4.645.610,45; tuttavia, al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse assegnate, qualora, nell'ambito di una azione risultassero degli importi residui a seguito del finanziamento di tutte le domande ammesse, questi saranno destinati all'azione in cui i fondi stanziati risultassero insufficienti per finanziare tutte le domande ammesse.

Per quanto attiene alla gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa del procedimento relativo all'attuazione del presente provvedimento, inclusa l'adozione della modulistica per la presentazione delle istanze e della rendicontazione dei lavori, dovrà provvedere, ai sensi della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 e s.m.i., l'Agenzia veneta per i pagamenti, in quanto organismo pagatore anche per la presente misura di aiuti al settore vitivinicolo previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013, pubblicando nel proprio sito le indicazioni e la modulistica necessarie per consentire ai soggetti richiedenti di presentare l'istanza.

Il provvedimento Deliberazione/CR n. 84 del 9 agosto 2021 è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 37, comma 2, Legge regionale n. 1/1991, alla competente Commissione consiliare permanente per l'espressione del parere previsto dal citato articolo.

La Terza Commissione consiliare permanente nella seduta del 1 settembre 2021 ha esaminato la predetta deliberazione e con nota prot. n. 13527 del 2 settembre 2021 si è espressa favorevolmente, con il parere n. 87.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 17 dicembre 2013;

VISTI il regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 e di esecuzione (UE) n. 1150/2016 recanti, rispettivamente, integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

VISTO il Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo (PNS) 2019-2023 elaborato dal Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2220 del 23/12/2020 che definisce la dotazione finanziaria per il PNS per il periodo finanziario dal 2021 in poi;

VISTO il decreto del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 911 del 14/02/2017 "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti" e s.m.i.;

VISTO il decreto del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 249006 del 28/05/2021 "Disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore vitivinicolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

VISTA la DGR n. 437 del 06 aprile 2021 "Modifica della ripartizione tra le misure del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo della dotazione finanziaria 2021/22 (fondi 2022) assegnata alla Regione del Veneto e contestuale apertura del bando per la misura 'Ristrutturazione e riconversione dei vigneti' annualità 2021/22 di cui all'art. 46 del Regolamento (UE) n. 1308/2013. DGR 23/CR del 16/03/2021.";

VISTA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 e s.m.i., relativa all'istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti;

VISTA la DGR/CR n. 84 del 9 agosto 2021 "Bando biennale per le annualità 2022-2023 della misura investimenti del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo. Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 50. Richiesta di parere alla Commissione consiliare. Articolo 37, comma 2, Legge regionale n.1/1991.";

VISTO il parere n. 87 del 2 settembre 2021 con il quale la terza Commissione consiliare permanente si è espressa favorevolmente, senza modifiche;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre, per le motivazioni e argomentazioni esposte in premessa, l'apertura di un bando biennale annualità 2022-2023 per la misura investimenti del programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo per un importo pari a euro 9.291.221,90;
3. di fissare al 15 novembre 2021 il termine di presentazione delle domande intese a beneficiare degli aiuti previsti per la misura investimenti del programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - bando biennale annualità 2022-2023;
4. di approvare i criteri e le disposizioni amministrative, applicative e procedurali per l'attuazione della misura investimenti del Programma Nazionale di Sostegno (PNS) al settore vitivinicolo riportati negli **allegati A e B**, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di dare atto che, ai sensi della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 e s.m.i. spetta all'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti relativi all'attuazione del presente provvedimento, inclusa l'adozione della modulistica per la presentazione delle istanze e della rendicontazione dei lavori;
6. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione Agroalimentare, compresi gli atti funzionali all'incremento dell'importo del presente bando in conseguenza alle ulteriori risorse che si rendessero disponibili a livello nazionale o regionale nell'ambito del PNS al settore vitivinicolo;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1245 del 14 settembre 2021

pag. 1 di 9

**AZIONE A: INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE VITIVINICOLE BANDO BIENNALE 2022-2023**

**1. DESCRIZIONE DELLA MISURA**

**1.1 Descrizione generale**

La misura prevede l'erogazione di un aiuto agli investimenti, corrisposto sotto forma di contributo in conto capitale, per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione. Tali investimenti sono diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa e il suo adeguamento alle richieste del mercato e ad aumentarne la competitività e riguardano la produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II del regolamento UE n. 1308/2013, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza energetica globale nonché trattamenti sostenibili.

Possono essere presentate esclusivamente domande per progetti biennali per investimenti da completare e rendicontare entro il 31/03/2023.

**1.2 Ambito territoriale**

La misura è attivata su tutto il territorio regionale.

**2. SOGGETTI RICHIEDENTI**

**2.1 Soggetti beneficiari**

Microimprese, piccole e medie imprese agricole ai sensi del Regolamento UE n. 702/2014 in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al successivo paragrafo 2.2.

**2.2 Criteri di ammissibilità**

**2.2.1. Criteri di ammissibilità dei soggetti**

Al momento della presentazione della domanda, il soggetto richiedente deve:

1) possedere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) come definito dalla normativa nazionale e regionale. In alternativa, essere imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 2135 del Cod. Civ., iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (art. 2 della L. 9/63) o di IAP;

2) possedere conoscenze e competenze professionali adeguate. Tale requisito è assorbito dalla qualifica di IAP. Per il Coltivatore Diretto la competenza professionale è dimostrata alternativamente mediante:

- a) titolo di studio attinente le materie agrarie;
- b) attestato di frequenza di un corso di formazione (150 ore) riconosciuto dalla Regione, finalizzato al miglioramento delle conoscenze e delle competenze specifiche per quanto riguarda la gestione di un'impresa agricola e le pratiche agricole rispettose dell'ambiente;
- c) svolgimento di attività agricola come capo azienda o coadiuvante familiare o lavoratore agricolo per almeno un triennio in data antecedente alla presentazione della domanda.

In relazione al titolo di studio attinente le materie agrarie di cui al punto a) questo deve essere stato conseguito in Italia presso scuola statale o paritaria (secondo le norme vigenti), ovvero all'estero ma legalmente accreditato in Italia.

I diplomi quinquennali di scuola superiore riconosciuti ai fini del presente bando sono:

- Diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario

Le qualifiche professionali riconosciute ai fini del presente bando sono:

- diploma triennale di qualifica professionale attinente il settore agrario;
- qualifica professionale triennale regionale di operatore agricolo (Terzo livello del Quadro Europeo delle Qualificazioni – EQF)

I titoli universitari riconosciuti ai fini del presente bando sono:

- Per le lauree triennali:

Laurea appartenente alle classi L-02 (Biotecnologie) se il corso di laurea è riferito a biotecnologie vegetali, alimentari e agro ambientali, L-25 (Scienze e tecnologie agrarie e forestali), L-26 (Scienze e tecnologie alimentari), L-38 (Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali)

- Per le lauree magistrali (già specialistiche):



1f06cb31



**ALLEGATO A DGR n. 1245 del 14 settembre 2021**

pag. 2 di 9

Laurea Magistrale o a Ciclo Unico appartenente alle classi LM-07 (Biotecnologie agrarie), LM-69 (Scienze e tecnologie agrarie), LM-70 (Scienze e tecnologie alimentari), LM-86 (Scienze zootecniche e tecnologie animali), LM-73 (Scienze e tecnologie forestali ed ambientali), LM-42 (Medicina veterinaria)

Nel caso di società di persone, di società di capitali, di cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale la coltivazione del terreno e/o allevamento di animali, tutti i requisiti soggettivi devono essere in capo, rispettivamente, ad almeno un socio amministratore, ad almeno un amministratore e ad almeno un socio amministratore.

**2.2.2. Criteri di ammissibilità dell'impresa**

a) svolgere almeno una delle seguenti attività:

- la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione;
- l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione.

Sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno.

b) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio I.A.A.;

c) iscrizione nell'Anagrafe del Settore Primario;

d) Conduzione dell'U.T.E. oggetto dell'intervento, così come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999 n. 503, ed ubicazione della stessa nel territorio regionale;

e) possesso delle risorse tecniche e finanziarie per realizzare l'investimento proposto.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale degli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

**3. INTERVENTI AMMISSIBILI****3.1 Tipo di interventi**

Sono ammissibili i seguenti interventi:

1. Acquisto di botti in legno ivi comprese le barriques, per l'affinamento dei vini di qualità (DOC e DOCG)
2. Acquisto attrezzature per trasformazione e commercializzazione prodotti vitivinicoli, comprese le relative componenti impiantistiche necessarie per garantirne l'utilizzo, atte a svolgere le seguenti operazioni:
  - pigiatura/ diraspatura;
  - pressatura;
  - filtrazione/ centrifugazione/flottazione;
  - concentrazione/arricchimento;
  - stabilizzazione;
  - refrigerazione;
  - trasporto materie prime, prodotti e sottoprodotti: pompe, nastri, coclee, ecc.;
  - dosaggio di elementi (O<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, ecc.);
  - imbottigliamento;
  - confezionamento;
  - automazione magazzino;
  - appassimento uve;
  - stoccaggio vini;
  - fermentazione;
  - spumantizzazione.
3. Acquisto attrezzature di laboratorio per l'analisi chimico - fisica delle uve, dei mosti e dei vini finalizzate al campionamento, controllo e miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni.
4. Allestimento punti vendita al dettaglio aziendali ed extra-aziendali: acquisto di attrezzature e elementi di arredo per la realizzazione di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione prodotti vitivinicoli, nel limite massimo di spesa di 600 €/mq.
5. Acquisto di attrezzature informatiche e relativi programmi finalizzati a :



1f06cb31



gestione aziendale, controllo degli impianti tecnologici finalizzati alla trasformazione, stoccaggio e movimentazione del prodotto, sviluppo di reti di informazione e comunicazione, commercializzazione delle produzioni.

Non sono ammissibili i seguenti interventi:

- Acquisto di muletti, transpallet, benne di carico incluse le eventuali macchine operatrici associate;
- Acquisto di pese e bilance;
- Acquisto di mezzi di trasporto.

### 3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

a) Presentazione di un Piano Aziendale (di seguito PA) che individui i motivi per cui si intendono realizzare gli investimenti proposti in relazione alla realtà produttiva dell'azienda.

Tale miglioramento sarà valutato sulla base dell'incremento della performance economica aziendale espressa in termini di aumento del Reddito Operativo.

Il PA dovrà essere redatto secondo il format disponibile sul sito di AVEPA. Il PA prevede una versione completa e una semplificata (individuata come versione sotto soglia). La versione semplificata può essere utilizzata per i progetti che prevedono investimenti fino a 200.000 euro;

b) essere realizzati nel territorio della Regione Veneto;

c) essere in regola con le normative comunitarie e nazionali di settore, in particolare con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Regolamento (CE) n. 436/2009 e s.m.i. .

### 3.3 Impegni a carico dei beneficiari

Il beneficiario degli aiuti:

- 1) deve condurre l'azienda per almeno cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di concessione del contributo sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
- 2) deve tenere una contabilità aziendale, per un periodo minimo di 5 anni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione del contributo sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

### 3.4 Vincoli e durata degli impegni

A partire dal pagamento del saldo al beneficiario, deve essere rispettato un periodo di stabilità dell'operazione di tre anni, secondo quanto previsto alla sezione II, paragrafo 2.8.1 degli "Indirizzi procedurali generali" del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) di cui alla DGR n. 1937/2015 e s.m.i. .

Il mancato rispetto determina la revoca del contributo concesso.

Per la gestione dei casi particolari tra cui varianti, cause di forza maggiore, proroghe, rinunce, parziale esecuzione degli interventi, economie di spesa, casi di cessione si rimanda a quanto stabilito nel documento "Indirizzi procedurali generali" del PSR.

### 3.5 Spese ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento le spese relative a interventi che rientrano nelle tipologie descritte nel punto 3.1, per i quali il beneficiario abbia avviato i lavori o le attività solo dopo la presentazione della domanda di aiuto.

Sono altresì ammesse le spese generali, fino ad un massimo del 5% di queste, quali onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica.

Sono eleggibili le spese che sono state effettuate successivamente alla data della presentazione della domanda di aiuto ed entro i termini per la presentazione della domanda di pagamento.

### 3.6. Spese non ammissibili

- 1) spese non ammissibili definite nel documento di Indirizzi procedurali generali del Programma di sviluppo rurale al punto 2.3.;
- 2) IVA e altre imposte e tasse
- 3) investimenti finanziabili nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale;
- 4) Spese per caparre ed acconti sostenute prima della presentazione della domanda
- 5) leasing o acquisto da leasing;
- 6) opere di manutenzione ordinaria, riparazioni;
- 7) opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- 8) spese di noleggio attrezzature;



1f06cb31



- 9) Attrezzature e materiale di consumo vario di breve durata e/o monouso;
- 10) Viaggi, trasporto e/o spedizione merci e/o doganali;
- 11) spese amministrative, di personale, ed oneri sociali a carico del beneficiario;
- 12) spese di perfezionamento e costituzione di prestiti;
- 13) oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- 14) spese relative ad investimenti realizzati e/o installati in edifici di nuova costruzione che alla data della presentazione della domanda di pagamento risultassero privi del certificato di agibilità;
- 15) investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo erogati;
- 16) investimenti non congruenti in relazione alle esigenze ed alle disponibilità tecniche dell'azienda;
- 17) Qualsiasi altra spesa non coerente con la finalità dell'azione che si intende realizzare;

### 3.7 Cumulo

Gli aiuti erogati nell'ambito della presente misura non possono essere cumulati con altri aiuti erogati ai sensi di norme statali, regionali o comunitarie.

## 4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

### 4.1 Importo messo a bando

L'importo messo a bando per l'applicazione della presente misura è di euro 4.645.610,93.

Nel caso il budget riservato per gli interventi previsti dalla presente misura risultasse superiore a quello necessario per il finanziamento dell'ultima domanda posta utilmente in graduatoria, le risorse eccedenti saranno riallocate nella Azione B della presente misura riguardante le imprese di trasformazione e commercializzazione operanti nel settore vitivinicolo.

### 4.2 Livello ed entità dell'aiuto

L'intensità dell'aiuto pubblico è pari al 40% della spesa ritenuta ammissibile.

### 4.3 Limiti di intervento e di spesa

L'importo massimo della spesa ammessa a finanziamento è pari a 200.000 euro per soggetto giuridico beneficiario, mentre quello minimo è fissato in 15.000 euro.

### 4.4 Termini e scadenze per l'esecuzione e la rendicontazione delle operazioni

Il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo, oltre il quale la domanda è inammissibile, è fissato per il 31/03/2023.

Entro tale termine gli investimenti devono essere completamente realizzati e i relativi titoli di spesa regolarmente quietanzati.

Nel caso l'investimento, entro tale data, venga solo parzialmente realizzato verranno ammesse a contributo esclusivamente le spese riferite a lotti funzionali realizzati entro i termini previsti, fatta salva l'applicazione del successivo paragrafo 4.6, se applicabile.

### 4.5 Erogazione del contributo

L'erogazione dell'aiuto avverrà in due soluzioni: anticipo e saldo.

I richiedenti dovranno obbligatoriamente presentare, entro 30 giorni dalla comunicazione di finanziabilità, pena la decadenza della domanda, una richiesta di anticipo pari al 80 % dell'aiuto concesso, corredata da specifica polizza fideiussoria pari al 110% del valore dell'anticipo.

Ai fini del pagamento del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare specifica domanda di pagamento corredata della relativa documentazione prescritta da AVEPA.

Una volta ricevuta la domanda di pagamento del saldo, AVEPA effettua un sopralluogo per verificare la regolare realizzazione dell'operazione e determinare l'ammontare delle spese eleggibili a finanziamento.

L'importo del contributo da erogare viene calcolato in relazione alle spese eleggibili risultanti dal sopralluogo.

### 4.6 Riduzioni e penalità



1f06cb31



La mancata presentazione della domanda di pagamento entro i termini previsti determina l'esclusione dei beneficiari dal sostegno della misura investimenti del PNS vitivinicolo per un periodo di tre anni a partire dalla mancata presentazione.

La medesima penalità si applica anche nel caso di rinuncia del contributo da parte del beneficiario pervenuta successivamente alla comunicazione di finanziabilità.

Qualora l'importo dell'anticipo non sia stato completamente utilizzato si applicano le seguenti penalità:

- a) 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola se l'importo non speso è maggiore o pari al 50% dell'anticipo erogato,
- b) 2 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola se l'importo non speso è maggiore al 30% ma inferiore al 50% dell'anticipo erogato,
- c) 1 anno di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola se l'importo non speso è maggiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell'anticipo.

Se i controlli dimostrano che non è stato possibile eseguire tutte le azioni contenute in un progetto approvato a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, notificate entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui il beneficiario sia in grado di provvedervi, il contributo viene corrisposto per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate.

Inoltre, al di fuori dei casi di cui al precedente paragrafo, se i controlli dimostrano che l'intero progetto non è stato completamente realizzato ma che l'obiettivo generale è stato comunque raggiunto, il contributo viene corrisposto per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate decurtato dell'importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate.

Qualora l'importo del contributo versato sia superiore all'importo accertato come dovuto dopo l'esecuzione dei controlli, Avepa procede al recupero del sostegno indebitamente versato.

Qualora l'importo delle spese eleggibili in esito all'istruttoria della domanda di pagamento fosse inferiore al limite minimo stabilito dalla misura pari a € 15.000, il contributo viene revocato.

## 5. CRITERI DI SELEZIONE

### 5.1 Priorità e punteggi

A tutte le domande in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, corredate da tutta la documentazione richiesta e ritenute ammissibili a seguito dell'istruttoria, verrà attribuito un punteggio in base agli elementi di priorità e preferenza appresso indicati. Per ciascun criterio è attribuibile un solo punteggio.

Per accedere ai benefici della presente misura la ditta deve dimostrare di essere in possesso di un punteggio minimo pari a 2 punti.

Le graduatorie sono stilate, applicando i seguenti criteri di priorità con i relativi punteggi di merito:

#### 5.1.1 - Investimenti con effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale: punteggio massimo 7

1. attrezzature nuove che assicurino un risparmio energetico minimo del 15% per unità di lavoro. Il risparmio energetico va calcolato raffrontando i consumi delle nuove macchine/attrezzature introdotte, con quelle dismesse per capacità unitaria di lavoro.
2. sistemi di filtrazione a basso impatto ambientale che non utilizzano sostanze coadiuvanti o cartoni filtranti;
3. botti e barriques costruite con legname certificato PEFC o FSC;
4. impianto imbottigliamento dotato di almeno due delle seguenti funzioni: controllo intelligente, sterilizzazione e riciclaggio integrato dell'acqua, insonorizzazione acustica; sono valutabili anche gli acquisti di singole componenti aggiuntive dell'impianto, a condizione che i macchinari aggiuntivi siano dotati di almeno due delle funzioni sopra citate.

Criterio di assegnazione

Il punteggio attribuito è pari all'incidenza percentuale dell'importo relativo agli investimenti riconducibili al presente criterio di priorità sulla spesa complessiva degli investimenti.

Es. importo complessivo investimenti € 100.000, di cui 40.000 rientranti nel presente criterio punti  $7 \times \frac{40.000}{100.000} =$  punti 2,80

#### 5.1.2 Qualità della produzione aziendale: punteggio massimo 4

|  |         |
|--|---------|
| 1.1 Produzione sottoposta a controllo dell'organismo certificatore compresa tra >80% e | Punti 4 |
|--|---------|



1f06cb31





**ALLEGATO A DGR n. 1245 del 14 settembre 2021**

pag. 6 di 9

|  |         |
|--|---------|
| <=100% della produzione aziendale per: produzioni DOP-IGP vini, produzione biologica   |         |
| 1.2 Produzione sottoposta a controllo dell'organismo certificatore compresa tra >55% e <=80% della produzione aziendale per: produzioni DOP-IGP vini, produzione biologica | Punti 3 |
| 1.3 Produzione sottoposta a controllo dell'organismo certificatore compresa tra >30% e <=55% della produzione aziendale per: produzioni DOP-IGP vini, produzione biologica | Punti 2 |
| 1.4 Possesso della certificazione all'utilizzo del marchio SQNPI o QV per l'intera produzione aziendale  | Punti 1 |

**Criterio di assegnazione**

Per l'assegnazione del punteggio, l'investimento deve essere connesso al prodotto/prodotti sottoposti al controllo da parte dell'organismo certificatore nell'ultima campagna utile prima della presentazione della domanda

Per le produzioni DOP-IGP vini (DOC, DOCG, IGT), la percentuale va calcolata con riferimento alla produzione aziendale di uva oggetto di rivendicazione, rispetto alla produzione totale aziendale di uva, riportate nella dichiarazione unificata vitivinicola presentata all'Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura (AVEPA) nella campagna precedente e l'investimento deve essere connesso alla medesima produzione.

Certificazione biologica: il produttore deve essere inserito nell'elenco nazionale dei produttori biologici.

**5.1.3 Condizioni dell'imprenditore e dell'impresa: punteggio massimo 7**

|  |         |
|--|---------|
| Impresa condotta da agricoltore con età compresa tra 18 e 40 anni, insediato da meno di 5 anni alla data di pubblicazione del bando.   |         |
| Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, il requisito deve essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore in possesso di tutti i requisiti soggettivi di cui al paragrafo 2.2.1 | Punti 7 |
| Impresa condotta da agricoltore con età compresa tra 18 e 40 anni  | Punti 5 |
| Impresa con presenza, da almeno due anni, di giovani coadiuvanti a tempo pieno di età compresa tra 18 e 40 anni regolarmente iscritti all'INPS   | Punti 2 |

**Criterio di assegnazione**

Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, il punteggio relativo alla conduzione, è assegnato rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore in possesso di tutti i requisiti soggettivi di cui al paragrafo 2.2.1.

**5.1.4 Localizzazione dell'impresa**

Imprese localizzate nelle aree D "aree rurali con problemi di sviluppo" nelle "Zone Svantaggiate" ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) 1305/2013 individuate dal PSR 2013-2020 del Veneto: **punteggio 3**.

Per ottenere il punteggio le imprese e gli investimenti devono essere localizzati in tali aree.

**5.2 Condizioni per l'accesso ai punteggi**

L'accesso al punteggio dovrà essere esplicitamente indicato da parte del richiedente, che potrà richiedere un solo punteggio per ciascun criterio di priorità. Gli uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.

**5.3 Elementi di preferenza**

A parità di punteggio è data preferenza alle imprese con titolare più giovane; per le società si fa riferimento al socio amministratore più giovane.

**6. DOMANDA DI AIUTO****6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto**

Il soggetto richiedente presenta la domanda di aiuto agli Sportelli Unici Agricoli dell'Agenzia Veneta Pagamenti in Agricoltura, competenti per territorio entro i termini stabiliti dal presente bando, secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali generali del PSR e dalle disposizioni emanate da AVEPA.



1f06cb31



**6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto**

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da Avepa, alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

1. piano aziendale a firma del beneficiario redatto secondo il format disponibile sul sito di AVEPA che dimostri la capacità tecnica dell'impresa di realizzare l'investimento proposto;
2. nel caso di acquisizione di macchine e attrezzature, tre preventivi analitici di ditte in concorrenza e sottoscritti, accompagnati da relazione tecnico/economica redatta su modello predisposto da AVEPA, che illustri in modo esaustivo la scelta del preventivo;
3. attestazione che l'impresa possiede le risorse finanziarie per realizzare l'investimento proposto rilasciata da un istituto bancario;
4. dichiarazione del rappresentante legale che il richiedente non sia un'impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese non finanziarie in difficoltà 2014/C49/01;
5. copia del bilancio e/o della documentazione IVA riferita agli ultimi due anni fiscali conclusi a dimostrazione dei dati economici riportati nel Piano aziendale di investimento.

Casi particolari:

- qualora l'azienda sia stata soggetta ad ordinanza, da parte delle competenti autorità, per epizootie o fitopatie, gli ultimi due anni fiscali sono riferiti a quelli antecedenti la riconosciuta epizootia o fitopatia. Le aziende che rientrano in zone comprese nei Decreti di declaratoria per eccezionali avversità atmosferiche di cui al D. Lgs. 102/2004, possono riferire gli ultimi due anni fiscali a quelli antecedenti la riconosciuta eccezionale avversità.
  - Le aziende che hanno iniziato l'attività nell'anno precedente la presentazione della domanda e che conferiscono parte o tutto il proprio prodotto ad organismi cooperativi od associativi, avendo contabilizzato solo il relativo acconto ricevuto, possono dimostrare il valore della P.L.V. conferita a saldo tramite una dichiarazione dell'Organismo associativo, contenente l'indicazione del quantitativo del prodotto conferito moltiplicato per il valore medio liquidato ai soci nell'ultimo anno fiscale, decurtato dell'acconto liquidato;
  - Qualora il richiedente non sia in possesso, alla data di chiusura del bando, della dichiarazione annuale IVA relative all'ultimo anno fiscale, potrà:
    - utilizzare documenti contabili equipollenti per la compilazione del piano aziendale;
    - utilizzare la dichiarazione IVA per l'anno 2019, dichiarando che non vi sono state, nel corso nell'ultimo anno fiscale, sostanziali variazioni nella struttura aziendale (terreni, fabbricati e dotazioni) e nella sua organizzazione (indirizzo produttivo) ed impegnandosi a presentare la documentazione non appena disponibile.
  - Le imprese costituite nell'anno 2021, comunque prima della presentazione della domanda a valere sul presente bando, al fine di non inficiare la possibilità di presentazione dell'istanza per la mancanza della relativa dichiarazione IVA annuale completa, possono:
    - a) compilare la scheda di bilancio per l'anno 2021, purché l'attività sia iniziata entro i termini di presentazione della domanda unica per il pagamento a valere sul primo pilastro;
    - b) utilizzare le dichiarazioni IVA dell'azienda preesistente dichiarando che non sono intervenute, nell'ambito della azienda neocostituita, sostanziali variazioni nella struttura aziendale (terreni, fabbricati e dotazioni) e della sua organizzazione (indirizzo produttivo).
6. documentazione necessaria per il rilascio della attestazione della qualifica IAP, nel caso di richiesta secondo la procedura extra ordinaria, ai sensi della DGR n. 1450 del 08/10/2019.
  7. Documentazione comprovante il punteggio richiesto:
    - Criterio di selezione: Investimenti con effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale:
      - a) acquisto di attrezzature nuove che assicurino un risparmio energetico minimo del 15% minimo del per unità di lavoro, rispetto a quelle dismesse:
        - scheda tecnica dell'attrezzatura che verrà dismessa, con relativi consumi energetici e capacità di lavorazione rilasciata dal costruttore;
        - scheda tecnica dell'attrezzatura che verrà acquistata, con relativi consumi energetici e capacità di lavorazione rilasciata dal costruttore;
        - relazione atta a dimostrare la riduzione dei consumi redatta e sottoscritta da un tecnico specializzato
      - b) altri investimenti: scheda tecnica e relazione che evidenzia che l'attrezzatura possiede le caratteristiche richieste per rientrare nel criterio di selezione e indicate al paragrafo 5.1.1.



1f06cb31



- Criterio qualità della produzione aziendale: per le produzioni biologiche: certificazione dell'ente responsabile, a conferma della assenza di provvedimenti sospensivi nei confronti del produttore (regolamenti CE n. 834/2007 e n. 889/2008).

I documenti indicati ai punti da 1) a 6) sono considerati essenziali ai fini dell'ammissibilità della domanda di aiuto; la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. Il documento di cui al punto 3. se non presente all'atto della presentazione della domanda può essere integrato nei 15 giorni successivi alla scadenza del bando. La mancata presentazione entro tale termine comporterà la decadenza della domanda stessa.

La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio di cui al punto 7) unitamente alla domanda di aiuto comporta la non attribuzione dei relativi elementi di priorità richiesti in domanda.

#### **7 DOMANDA DI PAGAMENTO.**

Ai fini del pagamento dell'aiuto il beneficiario dovrà presentare specifica domanda di pagamento corredata della relativa documentazione prescritta da AVEPA.

AVEPA avrà cura di fornire ad ogni singolo beneficiario, le istruzioni e le modalità per la rendicontazione degli investimenti e l'erogazione dell'aiuto.

Ai fini del pagamento del contributo concesso alla domanda di pagamento del saldo dovrà essere comunque allegato:

- copia delle fatture e relativi pagamenti (bonifici, ricevute bancarie, assegni bancari o postali non trasferibili, estratti conto)
- elenco dei macchinari ed attrezzature oggetto dell'aiuto con indicati i relativi numeri di matricola;
- breve relazione relativa alla realizzazione dell'operazione finanziata;
- copia della documentazione relativa ad eventuali prescrizioni contenute nella comunicazione di finanziabilità di AVEPA;
- lay-out della cantina con individuate le macchine ed attrezzature oggetto dell'aiuto;
- certificati di conformità dei macchinari e impianti oggetto di finanziamento.
- documentazione attestante la dismissione della vecchia attrezzatura rilasciata da impresa autorizzata allo smaltimento/recupero ai sensi del Dlgs. n. 152/2006 e s.m.i nel caso al beneficiario sia stato riconosciuto il punteggio relativo al criterio di selezione "Investimenti con effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale". La mancanza di tale documentazione comporta la non ammissibilità della relativa spesa.

#### **8. CONTROLLO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DAI BENEFICIARI**

Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando, sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014.

Detti controlli includono verifiche relative a:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
  - b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al tipo di intervento.
- I controlli svolgono diverse verifiche che sono dettagliate nel Reg. (UE) n. 809/2014 (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione dell'operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative all'assenza di doppio finanziamento, ecc.).

Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto di cui al paragrafo 4.6.

#### **9. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano".

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA).

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio,



1f06cb31



168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando nell'ambito del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento.

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito <http://www.avepa.it/privacy> ai capitoli "Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso" l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia 11, 00187 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

#### 10. INFORMAZIONI, RIFERIMENTI E CONTATTI

Regione del Veneto, Direzione Agroalimentare, Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia Tel.041/2795548

– e-mail: [agroalimentare@regione.veneto.it](mailto:agroalimentare@regione.veneto.it).

posta certificata: [agroalimentare@pec.regione.veneto.it](mailto:agroalimentare@pec.regione.veneto.it)

AVEPA via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova 049/7708711,

e-mail: [organismo.pagatore@avepa.it](mailto:organismo.pagatore@avepa.it)

posta certificata: [protocollo@cert.avepa.it](mailto:protocollo@cert.avepa.it)

#### 11. DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Il termine per la presentazione delle domande di aiuto è fissato al 15 novembre 2021, come previsto dal decreto del MIPAAFT n. 3843 del 03/04/2019.

AVEPA entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura termini per la presentazione delle domande di aiuto pubblicherà sul proprio sito internet [www.avepa.it](http://www.avepa.it) l'elenco delle domande ricevibili con l'indicazione dei punteggi dichiarati e degli importi richiesti.

Entro il 15 febbraio 2022 AVEPA procederà all'approvazione delle domande ammissibili e individuazione delle domande finanziabili.

Per quanto non specificatamente espresso nel presente provvedimento si deve fare riferimento agli indirizzi procedurali generali del PSR di cui alla (DGR n. 1937/2015 e s.m.i.).

#### 12. INDICATORI

- Ammontare della spesa pubblica realizzata
- Numero di imprese beneficiarie
- Volume totale dell'investimento



1f06cb31



**AZIONE B: INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE  
BANDO BIENNALE 2022-2023****1. DESCRIZIONE DELLA MISURA****1.1 Descrizione generale**

La misura prevede l'erogazione di un aiuto agli investimenti, corrisposto sotto forma di contributo in conto capitale, per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione. Tali investimenti sono diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa e il suo adeguamento alle richieste del mercato e ad aumentarne la competitività e riguardano la produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II del regolamento UE n. 1308/2013, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza energetica globale nonché trattamenti sostenibili.

Possono essere presentate esclusivamente domande per progetti biennali per investimenti da completare e rendicontare entro il 31/03/2023.

**1.2 Ambito territoriale**

La misura è attivata su tutto il territorio regionale.

**2. SOGGETTI RICHIEDENTI****2.1 Soggetti beneficiari**

Imprese che svolgono sia la fase di trasformazione che di commercializzazione di prodotti vitivinicoli.

L'attività di trasformazione deve essere ricompresa in almeno una delle seguenti:

- a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione;
- c) l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione.

Per trasformazione di prodotti agricoli si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

Per commercializzazione di un prodotto agricolo si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita.

I prodotti trasformati e commercializzati sono i prodotti vitivinicoli come definiti all'allegato VII parte II del regolamento UE 1308/2013 ad esclusione di quelli elencati ai punti 13 (mosto di uve concentrato) e 14 (mosto di uve concentrato rettificato).

Le imprese produttrici di uve possono accedere al presente bando, qualora quelle provenienti dalla propria azienda rappresentino un quantitativo non prevalente (inferiore al 50%) della produzione oggetto di trasformazione.

**2.2 Criteri di ammissibilità**

Sono ammissibili le imprese:

- iscritte alla CCIAA e in possesso dei codici primari di attività (ATECO 2007) A.01.21 "Coltivazione di uva", C.11.02 "Produzione di vini da uve" e A.01.63 "Attività che seguono la raccolta";
- che conducono l'U.T.E. oggetto dell'intervento, così come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999 n. 503, ubicata nel territorio regionale
- in possesso delle risorse tecniche e finanziarie per realizzare l'investimento proposto

Sono escluse dal contributo:

- le imprese che effettuano la sola attività di :
- commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;



25d31459



- imbottigliamento del vino.
- le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Il soggetto richiedente deve essere in possesso dei requisiti soggettivi (punto 2.1) e dei criteri di ammissibilità (punto 2.2) al momento di presentazione della domanda o al più tardi alla data di chiusura del bando, pena l'esclusione.

### 3. INTERVENTI AMMISSIBILI

#### 3.1 Tipo di interventi

Sono ammissibili i seguenti interventi:

1. Acquisto di botti in legno ivi comprese le barriques, per l'affinamento dei vini di qualità (DOC e DOCG).
2. Acquisto attrezzature per trasformazione e commercializzazione prodotti vitivinicoli, comprese le relative componenti impiantistiche necessarie per garantirne l'utilizzo, atte a svolgere le seguenti operazioni:
  - pigiatura/ diraspatura;
  - pressatura;
  - filtrazione/ centrifugazione/flottazione;
  - concentrazione/arricchimento;
  - stabilizzazione;
  - refrigerazione;
  - trasporto materie prime, prodotti e sottoprodotti: pompe, nastri, coclee, ecc. ;
  - dosaggio di elementi (O<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, ecc.);
  - imbottigliamento;
  - confezionamento;
  - automazione magazzino;
  - appassimento uve;
  - stoccaggio vini;
  - fermentazione;
  - spumantizzazione.
3. Acquisto attrezzature di laboratorio per l'analisi chimico - fisica delle uve, dei mosti e dei vini finalizzate al campionamento, controllo e miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni
4. Allestimento punti vendita al dettaglio aziendali ed extra-aziendali: acquisto di attrezzature e elementi di arredo per la realizzazione di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione prodotti vitivinicoli, nel limite massimo di spesa di 600 €/mq.
5. Acquisto di attrezzature informatiche e relativi programmi finalizzati a gestione aziendale, controllo degli impianti tecnologici finalizzati alla trasformazione, stoccaggio e movimentazione del prodotto, sviluppo di reti di informazione e comunicazione, commercializzazione delle produzioni.

Non sono ammissibili i seguenti interventi:

- acquisto di muletti, transpallet, benne di carico incluse le eventuali macchine operatrici associate;
- acquisto di pese e bilance;
- acquisto di mezzi di trasporto.

#### 3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

a) Presentazione di un Piano d'Investimento Agroindustriale, che individui i motivi per cui si intendono realizzare gli investimenti proposti in relazione alla realtà produttiva dell'impresa e le aspettative di miglioramento in termini di competitività e miglioramento delle vendite. Tale miglioramento sarà valutato sulla base dell'incremento della performance economica aziendale espressa attraverso il miglioramento dei seguenti indici economici:

- R.O.I. (risultato operativo/capitale investito), per le ditte individuali, le società di persone e capitali;
- Valore aggiunto (valore della produzione - consumi netti) per le società cooperative e loro consorzi.



Il confronto viene fatto prendendo in considerazione l'indice medio risultante dagli ultimi tre bilanci approvati con l'indice medio previsionale riferito ai tre anni successivi la conclusione dell'investimento (o il triennio di prima commercializzazione dei prodotti per le imprese neo-costituite).

Per imprese di nuova costituzione, quindi prive di bilanci approvati, il confronto riguarderà dati previsionali.

Nel caso di costituzione di una nuova società derivante dall'accorpamento di più imprese sarà considerato l'indice medio delle singole imprese antecedenti l'operazione di fusione.

b) essere realizzati nel territorio della Regione Veneto;

c) essere in regola con le normative comunitarie e nazionali di settore, in particolare con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Regolamento (CE) n. 436/2009 e s.m.i. .

### 3.3 Vincoli e durata degli impegni

A partire dal pagamento del saldo al beneficiario, deve essere rispettato un periodo di stabilità dell'operazione di tre anni, secondo quanto previsto alla sezione II, paragrafo 2.8.1 degli Indirizzi procedurali generali del Programma di Sviluppo Rurale (DGR n. 1937/2015 e s.m.i.).

Il mancato rispetto determina la revoca del contributo concesso.

Per la gestione dei casi particolari tra cui varianti, cause di forza maggiore, proroghe, rinunce, parziale esecuzione degli interventi, economie di spesa, casi di cessione si rimanda a quanto stabilito dagli Indirizzi procedurali generali del Programma di Sviluppo Rurale (DGR n. 1937/2015 e s.m.i.).

### 3.4 Spese ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento le spese relative a interventi che rientrano nelle tipologie descritte nel punto 3.1, per i quali il beneficiario abbia avviato i lavori o le attività solo dopo la presentazione della domanda di aiuto.

Sono altresì ammesse le spese generali, fino ad un massimo del 5% di queste, quali onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica.

Sono eleggibili le spese che sono state effettuate successivamente alla data della presentazione della domanda di aiuto ed entro i termini per la presentazione della domanda di pagamento relative.

Per quanto non specificatamente espresso si fa riferimento agli Indirizzi procedurali generali del Programma di Sviluppo Rurale (DGR n. 1937/2015 e s.m.i.).

### 3.5. Spese non ammissibili

1) spese non ammissibili definite nel documento di Indirizzi procedurali generali del Programma di sviluppo rurale al punto 2.3.;

2) IVA e altre imposte e tasse

3) investimenti finanziabili nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale;

4) Spese per caparre ed acconti sostenute prima della presentazione della domanda

5) leasing o acquisto da leasing;

6) opere di manutenzione ordinaria, riparazioni;

7) opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;

8) spese di noleggio attrezzature;

9) Attrezzature e materiale di consumo vario di breve durata e/o monouso;

10) Viaggi, trasporto e/o spedizione merci e/o doganali;

11) spese amministrative, di personale, ed oneri sociali a carico del beneficiario;

12) spese di perfezionamento e costituzione di prestiti;

13) oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;

14) spese relative ad investimenti realizzati e/o installati in edifici di nuova costruzione che alla data della presentazione della domanda di pagamento risultassero privi del certificato di agibilità;

15) investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo erogati

16) Qualsiasi altra spesa non coerente con la finalità dell'azione che si intende realizzare.



25d31459



### 3.6 Cumulo

Gli aiuti erogati nell'ambito della presente misura non possono essere cumulati con altri aiuti erogati ai sensi di norme statali, regionali o comunitarie.

## 4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

### 4.1 Importo finanziario a bando

L'importo messo a bando per l'applicazione della presente misura è di euro 4.645.610,93.

Ai fini di un efficace utilizzo delle risorse, nel caso in cui il budget riservato per gli interventi previsti dalla presente azione risultasse superiore a quello necessario per il finanziamento dell'ultima domanda posta utilmente in graduatoria, le risorse eccedenti saranno riallocate nell'azione A riguardante le aziende agricole vitivinicole di cui all'allegato A alla presente deliberazione.

### 4.2 Livello ed entità dell'aiuto

L'intensità dell'aiuto pubblico concedibile è pari a:

- a) 30% della spesa ritenuta ammissibile per le piccole e medie imprese (PMI) come definite nel Reg UE n. 702/2014;
- b) 20% della spesa ritenuta ammissibile per le imprese che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni di euro (imprese intermedie);
- c) 10% della spesa ritenuta ammissibile per le imprese non rientranti nei punti precedenti (grandi imprese).

Per la identificazione delle tipologie di imprese di cui sopra si applicano anche tutte le altre condizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 e dal Decreto Ministero Attività Produttive del 18/04/2005, in particolare il criterio dell'autonomia.

### 4.3 Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa

L'importo massimo della spesa ammessa a finanziamento è pari a € 700.000,00 per soggetto giuridico beneficiario, mentre quello minimo è fissato in € 50.000,00.

### 4.4 Termini e scadenze per l'esecuzione e la rendicontazione degli interventi

Il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo, oltre il quale la domanda è inammissibile, è fissato per il 31/03/2023.

Entro tale termine gli investimenti devono essere completamente realizzati e i relativi titoli di spesa regolarmente quietanzati.

Nel caso l'investimento, entro tale data, venga solo parzialmente realizzato verranno ammesse a contributo esclusivamente le spese riferite a lotti funzionali realizzati entro i termini previsti, fatta salva l'applicazione del successivo paragrafo 4.6, se applicabile.

### 4.5 Erogazione del contributo

L'erogazione dell'aiuto avverrà in due soluzioni: anticipo e saldo.

I richiedenti dovranno obbligatoriamente presentare, entro 30 giorni dalla comunicazione di finanziabilità, pena la decadenza della domanda, una richiesta di anticipo pari al 80 % dell'aiuto concesso, corredata da specifica polizza fideiussoria pari al 110% del valore dell'anticipo.

Ai fini del pagamento del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare specifica domanda di pagamento corredata della relativa documentazione prescritta da AVEPA

Una volta ricevuta la domanda di pagamento del saldo, AVEPA effettua un sopralluogo per verificare la regolare realizzazione dell'operazione e determinare l'ammontare delle spese eleggibili a finanziamento.

L'importo del contributo da erogare viene calcolato in relazione alle spese eleggibili risultanti dal sopralluogo.

### 4.6 Riduzioni e penalità



25d31459





La mancata presentazione della domanda di pagamento entro i termini previsti determina la decadenza della domanda e l'esclusione dei beneficiari dal sostegno della misura investimenti per un periodo di tre anni a partire dalla data della mancata presentazione.

La medesima penalità si applica anche nel caso di rinuncia del contributo da parte del beneficiario pervenuta successivamente alla comunicazione di finanziabilità.

Qualora l'importo dell'anticipo non sia stato completamente utilizzato si applicano le seguenti penalità:

- a) 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola se l'importo non speso è maggiore o pari al 50% dell'anticipo erogato,
- b) 2 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola se l'importo non speso è maggiore al 30% ma inferiore al 50% dell'anticipo erogato,
- c) 1 anno di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola se l'importo non speso è maggiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell'anticipo.

Se i controlli dimostrano che non è stato possibile eseguire tutte le azioni contenute in un progetto approvato a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, notificate entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui il beneficiario sia in grado di provvedervi, il contributo viene corrisposto per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate.

Inoltre, al di fuori dei casi di cui al precedente paragrafo, se i controlli dimostrano che l'intero progetto non è stato completamente realizzato ma che l'obiettivo generale è stato comunque raggiunto, il contributo viene corrisposto per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate decurtato dell'importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate.

Qualora l'importo del contributo versato sia superiore all'importo accertato come dovuto dopo l'esecuzione dei controlli, Avepa procede al recupero del sostegno indebitamente versato.

Qualora l'importo delle spese eleggibili in esito all'istruttoria della domanda di pagamento fosse inferiore al limite minimo stabilito dalla misura pari a € 50.000, il contributo viene revocato.

## 5. CRITERI DI PRIORITA' E PUNTEGGI

### 5.1 Priorità e punteggi

A tutte le domande in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, corredate da tutta la documentazione richiesta e ritenute ammissibili a seguito dell'istruttoria, verrà attribuito un punteggio in base agli elementi di priorità e preferenza appresso indicati.

Per ciascun criterio è attribuibile un solo punteggio.

Per accedere ai benefici della presente misura la ditta deve dimostrare di essere in possesso di un punteggio minimo pari a 10 punti.

La graduatoria è stilata, applicando i seguenti criteri di priorità con i relativi punteggi di merito.

#### 5.1.1 - Investimenti con effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale: punteggio massimo 15

1. attrezzature nuove che assicurino un risparmio energetico minimo del 15% per unità di lavoro.

Il risparmio energetico va calcolato raffrontando i consumi delle nuove macchine/attrezzature introdotte, con quelle dismesse per capacità unitaria di lavoro.

2. sistemi di filtrazione a basso impatto ambientale che non utilizzano sostanze coadiuvanti o cartoni filtranti;
3. botti e barriques costruite con legname certificato PEFC o FSC;
4. impianto imbottigliamento dotato di almeno due delle seguenti funzioni: controllo intelligente, sterilizzazione e riciclaggio integrato dell'acqua, insonorizzazione acustica; sono valutabili anche gli acquisti di singole componenti aggiuntive dell'impianto, a condizione che i macchinari aggiuntivi siano dotati di almeno due delle funzioni sopra citate.

Criterio di assegnazione

Il punteggio attribuito è pari all'incidenza percentuale dell'importo relativo agli investimenti riconducibili al presente criterio di priorità sulla spesa complessiva degli investimenti.

Es. importo complessivo investimenti € 400.000, di cui 100.000 € per investimenti rientranti nel presente criterio: punti  $15 \times 100.000/400.000 =$  punti 3,75



25d31459



**5.1.2 – Filiera produttiva: punteggio massimo 15**

Assegnazione: viene considerato il numero di imprese agricole fornitrici di materia prima così come risultanti dalla “Dichiarazione di vendemmia, denuncia uve e produzione vinicola” escludendo quelle che forniscono prodotto in conto lavorazione;

Per materia prima si intende uva, mosto (escluso mosto concentrato e mosto concentrato rettificato), vino nuovo ancora in fermentazione

| Numero        | Punti |
|---------------|-------|
| n > 750       | 15    |
| 500 < n ≤ 750 | 14    |
| 400 < n ≤ 500 | 13    |
| 300 < n ≤ 400 | 12    |
| 200 < n ≤ 300 | 10    |
| 100 < n ≤ 200 | 8     |
| 50 < n ≤ 100  | 6     |

Critero di assegnazione

a) Nel caso in cui l'impresa di trasformazione e commercializzazione sia costituita come:

1) società cooperativa agricola, società di capitali in cui oltre il 50% del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli che abbiano come obbligo statutario il conferimento del prodotto da parte dei soci:

N = numero dei soci conferenti materia prima + numero aziende agricole (non socie) produttrici che hanno venduto la materia prima al richiedente;

2) consorzio di secondo grado costituito dalle imprese di cui al punto 1) o società partecipata prevalentemente dalle imprese di cui al punto 1):

N = numero imprese agricole produttrici della materia prima, associate alle imprese di cui al punto 1) che hanno fornito il prodotto da trasformare in proporzione alla % di prodotto fornito (es. cooperativa con 200 soci conferitori che ha ceduto al consorzio di secondo grado il 60% della produzione dei soci: al consorzio di secondo grado sono imputabili 120 aziende agricole fornitrici:  $N = 200 \cdot 60\% = 120$ ).

3) Impresa diversa da quelle di cui ai punti precedenti:

N = numero aziende agricole produttrici della materia prima che hanno fornito la materia prima direttamente o tramite soggetti di cui ai precedenti punti 1) e 2) .

Nel caso in cui l'impresa di trasformazione e commercializzazione acquisti la materia prima dai soggetti di cui ai punti 1) e 2) il numero di produttori è così calcolato:

$N = (\text{quantità acquistata da soggetti di cui ai punti 1 e 2}) \times (\text{numero soci conferenti dei soggetti di cui ai punti 1) e 2}) / \text{quantità complessiva prodotta dai soggetti di cui ai punti 1) e 2})$ .

Il richiedente dovrà allegare una dichiarazione rilasciata dai soggetti di cui ai punti 1) e 2) che contenga i dati necessari per il calcolo.

Per il calcolo si fa riferimento alla media dei dati risultanti dalla “Dichiarazione di vendemmia, denuncia uve e produzione vinicola” degli ultimi tre anni, (o degli anni di attività dell'impresa se inferiori a 3) escludendo quelle imprese che hanno fornito esclusivamente prodotto in conto lavorazione.

**5.1.3 – Criterio qualità delle produzioni: punteggio massimo 12**

Critero di assegnazione

0.12 punti per ogni punto del valore derivato dal rapporto percentuale tra quantità di prodotto trasformato atto a produrre vino DOC, DOCG e Biologico e quantità complessiva di prodotto trasformato con arrotondamento alla seconda cifra decimale (es =  $34,578\% \times 0.12 = 4,149$ , arrotondato a 4.15).

Ai fini della determinazione della quantità del prodotto dovranno essere valutati i dati, riferiti all'ultimo esercizio finanziario concluso (ultimo bilancio approvato).

**5.1.4 Criterio certificazione di prodotto, processo, sistema: punteggio massimo 3**

Critero di assegnazione



25d31459



**ALLEGATO B DGR n. 1245 del 14 settembre 2021**

pag. 7 di 9

Adesione alla data di pubblicazione del bando, ad un sistema di certificazione di prodotto, diverso da quelli di cui al punto precedente 5.1.3 e I.G.T., di processo produttivo o di sistema oggetto di investimento.

**5.2 Condizioni per l'accesso ai punteggi**

L'accesso al punteggio dovrà essere esplicitamente indicato da parte del richiedente.

Gli uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti nella domanda di aiuto e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.

**5.3 Elementi di preferenza**

A parità di punteggi nel caso di ditte individuali è data preferenza alle imprese con titolare più giovane; per le società si fa riferimento al socio amministratore più giovane.

**6. DOMANDA DI AIUTO****6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto**

Il soggetto richiedente presenta entro i termini stabiliti dal presente bando la domanda di aiuto all'Agenzia Veneta Pagamenti in Agricoltura via N. Tommaseo 67, 35131 Padova, secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali generali del PSR e dalle disposizioni emanate da AVEPA.

**6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto**

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da Avepa, alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

1. Piano d'investimento agroindustriale corredato dei Bilanci consuntivi degli ultimi tre esercizi che dimostri la capacità tecnica dell'impresa per realizzare l'investimento proposto. La presentazione dei bilanci può essere omessa qualora questi siano disponibili on line sul sito della CCIAA.
2. nel caso di acquisizione di macchine e attrezzature, tre preventivi analitici di ditte in concorrenza e sottoscritti, accompagnati da relazione tecnico/economica redatta su modello predisposto da AVEPA, che illustri in modo esaustivo la scelta del preventivo;
3. attestazione che l'impresa possiede le risorse finanziarie per realizzare l'investimento proposto rilasciata da un istituto bancario;
4. dichiarazione del rappresentante legale che il richiedente non sia un'impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese non finanziarie in difficoltà 2014/C49/01;
5. dichiarazione di proprietà dei fabbricati su cui insisterà l'investimento, ovvero, nel caso di possesso, idoneo atto che ne attesti la disponibilità per un periodo di durata pari almeno a quella del periodo vincolativo di destinazione prevista per lo specifico bene oggetto di aiuto.
6. Documentazione comprovante il punteggio richiesto
  - Criterio di selezione: Investimenti con effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale:
    - a) Acquisto di attrezzature nuove che assicurino un risparmio energetico minimo del 15% per unità di lavoro, rispetto a quelle dismesse:
      - scheda tecnica dell'attrezzatura che verrà dismessa, con relativi consumi energetici e capacità di lavorazione rilasciata dal costruttore;
      - scheda tecnica dell'attrezzatura che verrà acquistata, con relativi consumi energetici e capacità di lavorazione rilasciata dal costruttore;
      - relazione atta a dimostrare la riduzione dei consumi redatta e sottoscritta da un tecnico specializzato.
    - b) Altri investimenti: scheda tecnica e relazione che evidenzia che l'attrezzatura possiede le caratteristiche richieste per rientrare nel criterio di selezione e indicate al paragrafo 5.1.1.
      - Criterio di selezione "Qualità delle produzioni"
      - certificazione dell'ente preposto al relativo rilascio per le produzioni biologiche;
      - registri di vinificazione e/o spumantizzazione.
      - Criterio di selezione "Certificazione di prodotto, processo, sistema":
      - documentazione rilasciata dall'ente certificatore.



25d31459



I documenti indicati ai punti da 1) a 5) sono considerati essenziali ai fini dell'ammissibilità della domanda di aiuto; la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. Il documento di cui al punto 3. se non presente all'atto della presentazione della domanda può essere integrato nei 15 giorni successivi alla scadenza del bando. La mancata presentazione entro tale termine comporterà la decadenza della domanda stessa.

La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio di cui al punto 6) unitamente alla domanda di aiuto comporta la non attribuzione dei relativi elementi di priorità richiesti in domanda.

#### **7. DOMANDA DI PAGAMENTO**

Ai fini del pagamento dell'aiuto il beneficiario dovrà presentare specifica domanda di pagamento corredata della relativa documentazione prescritta da AVEPA.

AVEPA avrà cura di fornire ad ogni singolo beneficiario, le istruzioni e le modalità per la rendicontazione degli investimenti e l'erogazione dell'aiuto.

Ai fini del pagamento del contributo concesso alla domanda di pagamento del saldo dovrà essere comunque allegato:

- copia delle fatture e relativi pagamenti (bonifici, ricevute bancarie, assegni bancari o postali non trasferibili, estratti conto)
- elenco dei macchinari ed attrezzature oggetto dell'aiuto con indicati i relativi numeri di matricola;
- breve relazione relativa alla realizzazione dell'operazione finanziata;
- copia della documentazione relativa ad eventuali prescrizioni contenute nella comunicazione di finanziabilità di AVEPA.
- Lay-out della cantina con individuate le macchine ed attrezzature oggetto dell'aiuto;
- Certificati di conformità dei macchinari e impianti oggetto di finanziamento.
- documentazione attestante la dismissione della vecchia attrezzatura rilasciata da impresa autorizzata allo smaltimento/recupero ai sensi del Dlgs. n. 152/2006 e s.m.i. nel caso al beneficiario sia stato riconosciuto il punteggio relativo al criterio di selezione "Investimenti con effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale". La mancanza di tale documentazione comporta la non ammissibilità della relativa spesa.

#### **8. CONTROLLO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DAI BENEFICIARI**

Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando, sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014.

A seconda del tipo di intervento, detti controlli includono verifiche relative a:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al tipo di intervento.

A seconda del tipo di intervento e del tipo di beneficiario, i controlli svolgono diverse verifiche che sono dettagliate nel Reg. (UE) n. 809/2014 (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione dell'operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative all' assenza di doppio finanziamento, ecc.). Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto di cui al paragrafo 4.5.

#### **9. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano".

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.



**ALLEGATO B DGR n. 1245 del 14 settembre 2021**

pag. 9 di 9

Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell’Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA).

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: [dpo@regione.veneto.it](mailto:dpo@regione.veneto.it)

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando nell’ambito del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento.

All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell’Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) e secondo quanto sancito nell’informativa di quest’ultima consultabile presso il sito <http://www.avepa.it/privacy> ai capitoli “Diritti dell’interessato e Mezzi di ricorso” l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia 11 00187 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati determina l’esclusione dell’istanza alla partecipazione del presente bando.

**10. DISPOSIZIONI PROCEDURALI**

Il termine per la presentazione delle domande di aiuto è fissato al 15 novembre 2021, come previsto dal decreto del MIPAAFT n. 3843 del 03/04/2019.

AVEPA entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura termini per la presentazione delle domande di aiuto pubblicherà sul proprio sito internet [www.avepa.it](http://www.avepa.it) l’elenco delle domande ricevibili con l’indicazione dei punteggi dichiarati e degli importi richiesti.

Entro il 15 febbraio 2022 AVEPA procederà all’approvazione delle domande ammissibili e individuazione delle domande finanziabili.

Per quanto non specificatamente espresso nel presente provvedimento si deve fare riferimento agli indirizzi procedurali generali del Programma di Sviluppo Rurale (DGR n. 1937/2015 e s.m.i.).

**11. INFORMAZIONI, RIFERIMENTI E CONTATTI**

Regione del Veneto, Direzione Agroalimentare, Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia Tel.041/2795548 – e-mail: [agroalimentare@regione.veneto.it](mailto:agroalimentare@regione.veneto.it).

posta certificata : [agroalimentare@pec.regione.veneto.it](mailto:agroalimentare@pec.regione.veneto.it)

AVEPA via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova 049/7708711, e-mail: [organismo.pagatore@avepa.it](mailto:organismo.pagatore@avepa.it)

posta certificata: [protocollo@cert.avepa.it](mailto:protocollo@cert.avepa.it)

**12. INDICATORI**

- Ammontare della spesa pubblica realizzata
- Numero di imprese beneficiarie
- Volume totale dell’investimento

